STATUTO

DELLA

BANCA DEL POPOLO

DI FIRENZE

FIRENZE,
TIP. POPOLARE DI E. DUCCI.
Via della Chiesa N. 163.

1866.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Veduto l'atto pubblico ricevuto il 21 febbraio 1865 dal Notaio Bacci di Firenze;
Sentito il Consiglio di Stato di Firenze:
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La società anonima sotto il titolo di *Banca del Popolo* costituita in Firenze coll'atto predetto, è autorizzata, e ne sono approvati gli Statuti inserti nell' atto medesimo sotto l' osservanza delle condizioni seguenti.

Art. 2.

All'art. 67 dello Statuto sociale saranno aggiunte le parole: *salva, ove occorra, l' approvazione governativa.*

Art. 3.

Quando la Società sia sottoposta a speciale vigilanza governativa, sarà chiamata a concorrere per annue lire 100 nelle spese commissariali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 2 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei Conti
Addì 14 *Aprile* 1865.
Reg. 32 *Atti del Governo a c.* 242.
AYRES.
(Luogo del sigillo)
V. Il Guardasigilli.
VACCA.

TORELLI.

STATUTO

DELLA

BANCA DEL POPOLO

TITOLO I.

Costituzione della Società, scopo, sede e durata.

Art. 1. È istituita in Firenze una *Società anonima* sotto la denominazione Banca del Popolo.

Art. 2. Sotto tale denominazione saranno intestati tutti gli atti relativi a qualunque delle sue operazioni e tutti i libri della Società.

Art. 3. Essa ha per scopo di provvedere al Credito delle classi meno favorite dalla fortuna e dimenticate dalle Banche esistenti, mediante l'*associazione e il risparmio.*

Art. 4. La Banca incomincierà le sue operazioni appena verrà incassato il ventesimo effettivo del capitale sociale (serie prima) lire cinquantamila (50,000).

Art. 5. I sottoscrittori delle due prime serie

di azioni sono fondatori, ed avranno i diritti e vantaggi stabiliti nei titoli V. Art. 46. VI. Art. 65.

Art. 6. La Società avrà la durata di cinquant'anni salvo la rinnovazione o proroga, ed avrà vita dal giorno in cui verrà approvato dal Governo il presente Statuto.

Art. 7. La sede della Società è in Firenze, e potranno essere stabilite delle succursali nelle principali città d'Italia.

TITOLO II.

Del Capitale Sociale e delle Azioni.

Art. 8. Il capitale Sociale sarà rappresentatò da dieci serie ciascuna di duemila azioni cioè da lire italiane 1,000,000 (un milione); ciascuna azione sarà di lire italiane 50 (cinquanta).

Art. 9. Non potrà essere emessa una nuova serie finchè la precedente non sia stata sottoscritta per intero.

Art. 10. La Banca del Popolo potrà emettere nuove serie d'azioni nel caso che le dieci serie suddette vengano esaurite, ottenendo però la approvazione governativa.

Art. 11. La Cassa della Società riceverà il pagamento di ciascuna azione per intero o a rate mensili non minori del decimo, o a rate settimanali non minori di una lira, la prima delle quali verrà in tutti i casi pagata nell'atto della sottoscrizione.

Art. 12. I *titoli interinali* non avranno rendita, poichè questa non decorrerà a favore dell'azionista che dal momento in cui il titolo interinale

verrà sostituito dal titolo definitivo; ed il frutto che potrà ritrarsi dai versamenti eseguiti andrà a beneficio del fondo di riserva, dopo prelevate le spese preparatorie e di primo impianto.

ART. 13. Ogni acquirente di una o più azioni pagherà italiane lire 1 (una) come tassa d'entratura.

ART. 14. Per le azioni pagabili a rate, sul titolo interinale sarà posta la condizione che il suo possessore il quale lasciasse trascorrere cinque mesi senza mettere in pari il suo debito, decaderà da ogni diritto, s'intenderà aver rinunziato al beneficio della *purgazione della mora e della remissione in buon giorno*, e le rate pagate non saranno restituite.

I titoli interinali che gli appartenevano saranno venduti a vantaggio della Società.

ART. 15. Le prime due serie di azioni sono nominali, e trasmissibili dietro gira e regolare intestazione sul registro della Società; per le altre serie è lasciato all'acquirente la libertà di scegliere fra le azioni nominali, o quelle al portatore le quali saranno trasmessibili mediante semplice tradizione. La direzione non concederà la trasmissione o cessione delle azioni nominali, se prima il cedente non abbia pareggiato ogni suo debito con la Banca.

ART. 16. Le azioni sono estratte da un registro a matrice, hanno un numero d'ordine progressivo, e sono firmate dal Presidente e da due Consiglieri.

ART. 17. Il domicilio di ogni Azionista s'intende stabilito nella sede della Società per tutti gli effetti di ragione.

Art. 18. Ogni Azionista è tenuto per le sole azioni di cui è detentore, e la Banca fino alla concorrenza del capitale sociale della Serie o delle serie emesse sarà responsabile di fronte ai terzi.

Art. 19. Chiunque possiede in proprio o rappresenta cinque azioni o più, non ha diritto che ad un solo voto.

Art. 20. Le azïoni sono indivisibili, e la Società non conosce che un solo proprietario per una azione.

TITOLO III.

Operazioni della Banca.

Art. 21. Le operazioni della Banca saranno le seguenti che si descrivono in ordine alfabetico colla *precisa avvertenza*, che si eseguiranno col medesimo ordine a seconda dell' ammontare dei fondi disponibili e previa deliberazione della maggioranza del Consiglio.

a) Deposito e risparmio di previdenza.
b) Prestiti.
c) Sconto e Cambio.
d) Pegno.

Speciali regolamenti interni tracceranno il modo preciso di queste diverse operazioni.

A) Deposito e risparmio di previdenza.

Art. 22. La Società riceve in deposito fruttifero i risparmi di qualunque privato e tutte le somme che le Società di mutuo soccorso, le Fra-

tellanze artigiane e qualunque istituto o corpo morale vorranno affidarle.

Art. 23. Dovendo ricevere in deposito fruttifero i risparmi del povero e di tutte le classi meno agiate, saranno nominati in ogni quartiere della città e specialmente dei borghi e subborghi più popolati, dei *Raccoglitori dei risparmi,* i quali porranno fuori della propria casa o bottega l'avviso della loro qualità a *caratteri cubitali.*

Art. 24. Il minimo importo per ogni deposito fatto da privati presso la Cassa di Risparmio sarà di centesimi 50; (cinquanta) il massimo di ital. 100 lire (cento), esclusa ogni frazione minore di centesimi (cinquanta).

Art. 25. Il frutto non comincia a decorrere fino a che il depositante, in una o più volte abbia posto alla Cassa *una lira,* e sempre dieci giorno dopo l'eseguito deposito.

Art. 26. Il frutto sarà del cinque per cento fino alle 100 (cento) lire; del 4 1/2 per 0/0 fino alle 3,000 (tremila); del 4 per 0/0 per le somme maggiori.

Art. 27. I titoli di deposito saranno commerciabili dietro gira e regolare iscrizione al registro della Banca.

Art. 28. Il ritiro dei depositi può ottenersi immediatamente fino alle lire 100, previo avviso in scritto di dieci giorni per le somme maggiori, e sempre colla restituzione del titolo.

Art. 29. I frutti dei depositi saranno pagati in rate semestrali, il primo Gennaio ed il primo Luglio di ciascun anno. Se non fossero ritirati entro un mese dalle scadenze, essi anderanno in aumento del Capitale, e da quel giorno diverranno fruttiferi.

Previdenza.

Art. 30. La Banca del Popolo sempre nello intendimento di *favorire la previdenza* ed il risparmio nelle classi laboriose, e perchè queste possano da se stesse provvedere al loro mantenimento ed alla sussistenza dei figli e parenti nel caso d'impotenza al lavoro e di morte; accetterà depositi a' piccoli versamenti settimanali e mensili che a norma di calcoli già fatti in uno spazio determinato di anni ed in proporzione delle somme depositate, costituiscono una rendita vitalizia; per esempio un versamento di lire 2 (due) al mese darebbe diritto a capo di trenta anni alla pensione o rendita vitalizia di lire 200, di 3 lire a lire 300 di pensione, di 4 a quella di 400 e così in *proporzione della somma e del tempo.*

Art. 31. La Banca quindi potrà fare consimili contratti distinti in tre classi:

1.ª Rendite vitalizie in caso di vita.

2.ª Rendite vitalizie agli eredi in caso di morte.

3.ª Operazioni miste.

Art. 32. I depositi di previdenza saranno convertiti in rendita vincolata del Debito Pubblico per essere così immobilizzati a garanzia di codeste operazioni.

Art. 33. Il regolamento colle tabelle relative stabilirà le norme e le proporzioni a interessi composti di queste operazioni.

A) Prestito

Art. 34. Le operazioni di prestito saranno eseguite specialmente cogli *Azionisti* e con tutti

quelli che avranno depositate somme per quanto piccole e titoli di credito alla Banca.

Art. 35. Verranno poi fatte a vantaggio di coloro che vivono col prodotto della loro intelligenza applicata ad ogni ramo della civiltà ed alle industrie agricole e manifatturiere.

Art. 36. La somma complessiva del prestito ad una stessa persona non potrà eccedere le italiane lire duemila; somme maggiori saranno accordate alle Società di mutuo soccorso e di beneficenza in vista della solidarietà dei Soci.

Art. 37. I prestiti verranno effettuati sopra cambiale appositamente modulata dalla Direzione con due firme, colla scadenza non maggiore di quattro mesi.

Art. 38. Dalle somme date a prestito saranno prelevati gli interessi semestrali e le spese spettanti alla Banca e dovute al Governo per Bollo ed altre tasse.

Art. 39. Sono condizioni necessarie per ottenere credito:

(a Non avere macchie disonoranti la propria condotta:

(b) Non trovarsi in arretrato per debiti anteriori verso la Banca, nè avere danneggiato alcuno dei proprii garanti.

(c) Offrire la necessaria sicurezza materiale e morale per la restituzione del prestito.

C) Sconto e Cambio.

Art. 40. *Le seguenti operazioni non saranno intraprese dalla Banca* se non quando le altre antecedentemente descritte non avessero raggiunto

il massimo sviluppo, oppure vi fossero molti capitali giacenti nelle Casse. Allora la Banca potrà:

a) Scontare lettere di cambio, biglietti all'ordine rivestiti almeno di due firme e non aventi più di 4 mesi alla scadenza sia in Firenze che in altre piazze del Regno ed estere ove la Banca del Popolo assumesse corrispondenze:

b) Fornire ed accettare credenziali, lettere di cambio, mandati, e fare in genere ogni altra operazione di Banca non escluso l'acquisto e vendita per conto terzi di valori pubblici ed industriali:

c) Ricevere somme in conto corrente con o senza interesse;

d) Prendere interesse o partecipare negli affari con Società anonime aventi per scopo operazioni industriali e commerciali di *pubblica utilità* salvo, in questo caso, l'approvazione del Consiglio ;

e) Aprire conti correnti ai diversi corrispondenti da scegliersi fra i negozianti di conosciuta solidità e moralità nelle piazze principali del regno ed estere. Essi saranno scelti e le provvisioni fissate dal Consiglio di Direzione sulla proposta del Direttore a maggioranza di voti;

f) Assumere ed accettare commissioni e spedizioni, sia per proprio conto, sia per conto di terzi nel qual caso la Società preleverà la provvisione di uso;

g) Fare anticipazioni su mercanzie tanto di pronta consegna quanto viaggianti colle debite cautele.

D) Pegno.

ART. 41. La Banca dà in prestito sopra pegno delle proprie azioni da Lei emesse e dei valori pubblici ed industriali riconosciuti validi *sempre sotto la responsabilità della Direzione.*

ART. 42. La somma dell'imprestito si estenderà fino alla metà del valore dell' oggetto o degli oggetti assicurati.

ART. 43. Agli operai potrà prestare sopra pegno dei prodotti delle loro arti ed industrie o delle materie prime, delle macchine o delle opere d' arte.

ART. 44. La Direzione potrà fare *sotto la sua responsabilità* il prestito a pegno lasciando in deposito all' operaio, od altro debitore l' oggetto e gl' istrumenti impegnati. Essa registrerà il nome del debitore segnando con un punzone il pegno con divieto di alienarlo.

Elementi morali indispensabili per questo favore, sarebbero, l'*onestà del debitore e l' esistenza degli oggetti* che servono di cauzione reale.

TITOLO IV.

Rappresentanza Sociale.

ART. 45, La Banca del Popolo sarà rappresentata — Dalla Assemblea generale degli Azionisti e da un Consiglio di Direzione composto da

Un Presidente
Dieci Consiglieri
Un Segretario
Un Cassiere
Tre Sindaci.

272

Direzione ed Amministrazione.

Art. 46. La Direzione ed amministrazione della Banca per anni cinque è affidata ad un *Consiglio di Direzione composto di dieci membri ed un presidente* nominati fra i soci fondatori dalla maggioranza degli Azionisti. Spetta all'assemblea generale di stabilire l'ammontare della cauzione da Prestarsi per la responsabilità che assumono i Componenti il Consiglio di Direzione e amministrazione.

Art. 47 I Consiglieri nominati nella prima elezione durano in carica cinque anni e dopo questo periodo saranno rinnovati per metà ogni anno. e quelli che cessano dall'officio potranno essere rieletti.

Art. 48. Il Consiglio dirige ed amministra tutti gli affari della Società, fa i regolamenti di amministrazione interna, e fissa la cauzione da farsi *con azioni* dalla Banca del Popolo dal personale stipendiato dalla Società.

Art. 49. Determina la tassa dello sconto e gl'interessi sulle anticipazioni e fondi in conto corrente.

Art. 50. Delibera su tutte le operazioni che risguardano la Società ad eccezione di quelle espressamente riservate dai presenti Statuti alla adunanza generale degli Azionisti.

Art. 51. *Una Commissione permanente di tre membri del Consiglio* rappresenterà legalmente la Direzione della Banca del Popolo per tutte le operazioni.

Al Direttore competerà l'esercizio di tutte le azioni e ragioni appartenenti alla Società.

Art. 52. Il personale addetto all' amministrazione sarà nominato dal Consiglio alla maggiorità di suffragi, e si comporrà di

Un Direttore
Un Segretario
Un Consultor legale
Un Cassiere
Impiegati subalterni secondo il bisogno.

Art. 53. L'ufficio dei sindaci durerà tre anni e se ne ammette la riconferma.

Art. 54. Essi dovranno rivedere il bilancio annuale della Banca che sarà pubblicato nel giornale officiale e starà esposto a comodo di tutti gli interessati, nella sala della Società; dovranno pure rivedere il prospetto delle operazioni tutte della Banca che quadrimestralmente sarà pubblicato e tenuto esposto come sopra.

Art. 55. I Sindaci vegliano alla stretta esecuzione degli Statuti e regolamenti sociali, e possono in qualunque momento visitare i libri di amministrazione, verificare lo stato di cassa e di portafoglio, e in caso di unanime deliberazione fra di loro promuovere una straordinaria adunanza generale.

TITOLO V.

Riparto degli utili - Fondo di riserva.

Art. 56. Gli utili che risulteranno dall' annuale bilancio, dedotte tutte le spese di Direzione e Amministrazione, saranno ripartiti nel modo come appresso:

Il 70 per 0/0 sarà prelevato a favore

delle azioni e distribuito in rate semestrali agli azionisti.

Il 10 per 0/0 sarà assegnato ai membri del Consiglio di Direzione ed ai Sindaci in proporzione dei giorni in cui ciascuno di essi sarà intervenuto alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni.

Il 15 per 0/0 ed i multamenti alle penalità, decadenze, lasciti e donazioni dei privati formeranno il fondo di riserva.

Il 5 per 0/0 sarà assegnato in premi annuali agli operai, artisti e letterati poveri che si distinguessero nella moralità e risparmio, nelle scienze, arti ed industrie.

Art. 57. Il fondo di riserva sopra le italiane lire 100,000 si potrà investire in mutui bene assicurati; nell'acquisto di crediti già mutati ed in altre operazioni di credito fondiario ed agricolo, favorendo esclusivamente i piccoli proprietari e piccoli industriali.

Art. 58. Gli interessi ed i dividendo non ritirati dopo un triennio dalla scadenza sono prescritti a favore del fondo di riserva della Banca del Popolo.

Art, 59. Il fondo di riserva non costituirà il *Patrimonio Sociale* che dopo aver adempito a tutti gli obblighi della Banca, e sarà proporzionatamente diviso fra gli azionisti alla cessazione e scioglimento della Società.

TITOLO VI.

Assemblea Generale

Art. 60. L'Assemblea generale regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli azionisti, e le sue decisioni sono obbligatorie anco per i Soci assenti.

Art. 61. L'Assemblea deciderà validamente quando vi assistano 60 azionisti che rappresentino almeno un quinto delle azioni emesse dalla Società.

Art. 62. Nel caso che vi mancasse questo numero di azionisti, l'Assemblea generale sarà di nuovo convocata dopo quindici giorni, e solo dopo la terza convocazione s'intenderà legalmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti ed il valore da essi rappresentato.

Art. 63. L'Assemblea delibera sempre a maggioranza di voti, ed in caso di parità preponderà il voto del presidente.

Art. 64. L'Assemblea nomina il suo presidente che dura in carica un anno, ed il Segretario che non ha tempo determinato per la durata del suo ufficio.

Art. 65. Essa elegge i membri componenti il Consiglio, ed i tre Sindaci fra i Soci fondatori, provvede alla loro sostituzione in caso di morte, di rinunzia e di revoca.

Art. 66. L'Assemblea generale si raduna di diritto una volta all'anno nel mese di Decembre, ed è convocata mediante avviso a stampa pubbli-

cato nel giornale officiale di Firenze e comunicato ai soci quindici giorni prima della Sessione, nel quale sia annunciato l'ordine del giorno: si riunisce straordinariamente dietro invito motivato dal Consiglio d'Amministrazione e dei Sindaci, e per domanda appoggiata da trenta soci che rappresentino un ventesimo delle azioni emesse.

Art. 67. L'Assemblea generale come sopra riunita potrà discutere e deliberare sopra gli oggetti seguenti;

a) Rivedere e votare il bilancio attivo e passivo:

b) Modificare tutti od in parte gli Statuti ed i regolamenti;

c) Autorizzare l'aumento del capitale sociale mediante l'emissione di nuove serie di azioni:

d) Accettare, respingere e stabilire le condizioni di fusione con altre Società di qualunque natura;

e) Proporre e votare nei casi di perdita o altre gravi circostanze la liquidazione o lo scioglimento della Società, salva, ove occorra, l'approvazione governativa.

TITOLO VII.

Scioglimento e liquidazione della Società.

Art. 68. La Banca del Popolo cessa dalle sue operazioni nei casi di perdita del trenta per cento, di contravvenzione agli Statuti e del termine stabilito per la sua durata, ma sempre previa deliberazione degli azionisti convocati in generale Assemblea.

Art. 69. L'Assemblea determina il modo per

la liquidazione, nomina i liquidatori e revisori, conferisce ai medesimi i poteri necessari e provvede al loro mantenimento.

Art. 70. La liquidazione non deve prolungarsi oltre un anno, ed il resoconto finale sarà presentato all' Assemblea generale.

Art. 71. Il fondo di riserva e tutti i valori sociali non verranno divisi fra gli azionisti se non dopo sodisfatti tutti gli impegni contratti dalla Società.

TITOLO VIII.

Controversie e Contestazioni.

Art. 72. Ogni contestazione riguardante gli affari sociali fra gli azionisti e la Società, o fra Soci e Soci, sia durante la Società, sia nel periodo della liquidazione, dovranno risolversi per mezzo di arbitramento senza strepito di giudizio e colla seguente norma:

a) Gli arbitri saranno *tre*; *due* presi dal ceto dei negozianti il terzo da quello dei legali ed il loro giudizio che verrà reso, sentite le parti interessate, sarà inappellabile.

b) La nomina dell' arbitro preso dalla classe dei legali, si farà imborsando il nome di quattro legali, proposti dalle parti, ed estraendone uno a sorte, a menoche le parti stesse convengano sulla nomina pel legale.

c) Gli arbitri presi dal ceto dei negozianti per regola generale dovranno essere eletti dalle parti; ma nel caso che una di queste tardasse ad eleggere il proprio o a convenire nella nomina

del legale, o a proporre i due nomi dei legali per il sorteggio di che sopra, la parte più diligente potrà chiedere « che la nomina tanto dell' arbitro negoziante, quanto dell' arbitro legale » venga fatta dal Tribunale competente che sia » investito della giurisdizione commerciale ».

FINE